



Bruxelles, 26 maggio 2026  
(OR. en)

8485/26

LIMITE

RELEX 546  
CFSP/PESC 562

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2022/1093 del 30 giugno 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

---

**DECISIONE (PESC) 2026/... DEL CONSIGLIO**

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2022/1093  
relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace  
a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41,  
paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1093<sup>1</sup>, che ha istituito una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova.
- (2) La consegna di determinate attrezzature alle forze armate della Repubblica di Moldova è stata posticipata e non sarà completata fino a dopo la data di scadenza del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2022/1093. Tale periodo richiede pertanto una proroga di 12 mesi, fino al 12 dicembre 2027
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/1093,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio, del 30 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1093/oj>).

*Articolo 1*

All'articolo 1 della decisione (PESC) 2022/1093, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La durata della misura di assistenza è di 60 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509."

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---